CAMERA DEI DEPUTATI N. 2159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHAOUKI, ALBANELLA, AMENDOLA, ARLOTTI, BRAGA, CAPONE, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO, CASTRICONE, CIMBRO, COMINELLI, CRIVELLARI, DE MICHELI, MARCO DI MAIO, FOSSATI, GARAVINI, GRASSI, IACONO, IORI, KYENGE, LA MARCA, MANZI, MARCHI, MATTIELLO, MONGIELLO, MORETTO, NICOLETTI, PETITTI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RIBAUDO, VALERIA VALENTE, ZANIN

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

Presentata il 5 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Il principio che sottende la direttiva è quello della « cittadinanza dell'Unione », in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del

Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.

Il termine previsto all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 408 del 1994, appare troppo lungo e finisce per scoraggiare la partecipazione alla consultazione elettorale, laddove la direttiva, agli articoli 8 e 9, fa invece riferimento a tempi « congrui » per l'esercizio del diritto di voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « novantesimo » è sostituta dalla seguente: « trentesimo »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni provvedono a informare, in tempi congrui, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea residenti nel proprio territorio, circa le modalità e i tempi per la presentazione della domanda ».

€ 1,00

17PDL0020660